

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA**

**presentata dall'On. CATELLO VITIELLO il 11/01/2022 17:35**

Al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali - Per sapere - premesso che:

la disciplina giuridica dei lavoratori del settore marittimo è tradizionalmente contraddistinta da caratteri di peculiarità e specialità rispetto alla disciplina generale dettata in materia di lavoro; le disposizioni che disciplinano il lavoro marittimo possono rinvenirsi principalmente nel Codice della Navigazione (articoli 323-375) e hanno quale presupposto fondamentale e costante il peculiare ambiente in cui viene svolta l'attività lavorativa (imbarcazione), nonché la modalità con cui si svolge la prestazione del lavoratore, spesso tenuto a rimanere sul natante per periodi anche piuttosto lunghi e sottoposto senza interruzioni, per tutto il periodo di permanenza a bordo, all'autorità del comandante;

rilevante importanza assumono anche le fonti sovranazionali, sia di diritto internazionale, con particolare riguardo alla Convenzione OIL sul lavoro marittimo del 2006, ai sensi della quale tutta la gente di mare ha diritto a un luogo di lavoro sicuro e senza pericolo dove le norme di sicurezza siano rispettate, a condizioni di impiego eque, a dignitose condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi, alla tutela della salute, alle cure mediche, a misure previdenziali ed altre forme di protezione sociale, sia di diritto dell'Unione europea;

la peculiarità del lavoro marittimo può riscontrarsi, in generale, nella disciplina pubblicistica che regola l'iscrizione del lavoratore marittimo in specifici registri tenuti da uffici statali e si manifesta nella forma del contratto di arruolamento, che deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità innanzi all'autorità marittima, concretizzandosi nei particolari doveri che il marittimo è tenuto ad assolvere nel periodo dell'imbarco sotto il controllo del comandante;

sono note le difficoltà che caratterizzano le attività poste in essere dai lavoratori marittimi: lontananza dai propri affetti per periodi prolungati, orari estenuanti, condizioni meteorologiche spesso avverse, spazi angusti a bordo, stress psicofisico, breve permanenza in porto con conseguente danno per le relazioni sociali, ecc., sono tutti elementi che contribuiscono ad avvalorare la necessità di una disciplina *ad hoc* per tali lavoratori;

tutte queste condizioni fanno ritenere necessario e urgente la sussunzione delle attività svolte dai lavoratori marittimi alla categoria dei "lavori usuranti", così come già definita dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

non si comprendono le ragioni per cui, già ai tempi della commissione tecnico-scientifica istituita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 aprile 1998, non si ritenne opportuno inserire i lavoratori marittimi nel novero dei lavori usuranti, soprattutto in virtù delle

circostanze gravose che caratterizzano la vita a bordo;

in tutto il mondo sono numerosi i Paesi che riconoscono le condizioni dei lavoratori marittimi come usuranti, approntando apposite tutele e benefici volti a compensare i sacrifici di donne e uomini che spesso vedono buona parte della loro vita dedicata all'attività lavorativa;

per sapere

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per ricompensare le attività svolte dai lavoratori marittimi fra i lavori usuranti, estendendo a detti lavoratori le connesse tutele e i conseguenti benefici previdenziali, sì da porre rimedio a una disparità di trattamento che vede le nostre eccellenze in mare assoggettate a una disciplina che non ne riconosce la reale gravosità.

VITIELLO

**Presentatore**

**On. CATELLO VITIELLO**